



# COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

## DELIBERAZIONE N. 3

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 1 dicembre 2008 n.32; approvazione del Regolamento per il funzionamento della stessa e bozza di convenzione per il funzionamento in forma associata con il Comune di Grignasco, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267

L'anno duemiladieci addì undici del mese di Gennaio ore 21  
nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>MANUELLI Luca</b>	x	
<b>ROSSI Simonetta</b>	x	
<b>ALBERTI Alfredo</b>	x	
<b>ARIENTA Gabriele</b>	x	
<b>MASSAROTTI Diego</b>	x	
<b>GARAMPAZZI Paolo</b>	x	
<b>FRASSON Angelo</b>	x	
<b>MANCINI Pierluigi</b>	x	
<b>SAGLIASCHI Giovanni Paolo</b>	x	
<b>MANUELLI Gianni</b>	x	
<b>ASIETTI Franco</b>	x	
<b>PORZIO Pierangelo</b>	x	
<b>COMAZZI Stefano</b>	x	
	<b>13</b>	

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Bossi Dr.ssa Paola

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la preliminare illustrazione del Sindaco circa il punto all'Ordine del Giorno e la successiva illustrazione dettagliata del Segretario comunale;

Premesso che:

- l'art. 146, comma 6), primo periodo, del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche ed integrazioni, dispone che la Regione deve esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnicoscientifiche e idonee risorse strumentali;
- il secondo periodo del comma 6) da facoltà alla Regione di delegare l'esercizio della predetta funzione agli Enti Locali, per i rispettivi territori, a condizione che gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Preso atto che:

- l'art. 4 della L. R. 1 dicembre 2008, n. 32, prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, istituiscano la "Commissione locale per il paesaggio", composta dai soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008, è stato deliberato quanto segue:

- a) stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L. R. 32/2008 e sulla base dei criteri contenuti nel documento allegato al provvedimento, deve ritenersi struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- b) stabilire, altresì, che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla L. R. 32/2008, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, devono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio;
- c) porre a carico dei Comuni l'obbligo di trasmettere alla Giunta Regionale la documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato al provvedimento, necessaria a consentire la verifica prescritta dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e riguardante i requisiti di organizzazione e di competenza stabiliti dal precedente art. 146, comma 6;

- l'elenco dei comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, nonché pubblicato sul BUR e sul sito ufficiale della Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 58-10313 in data 12/12/2008 con la quale è stato deliberato di modificare il penultimo periodo del punto n. 3 dell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008;

Dato atto che:

- la Regione Piemonte, con i provvedimenti sopra illustrati, ha auspicato che la Commissione locale per il paesaggio sia istituita in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- il Comune di Prato Sesia ha presentato al Comune di Grignasco, con lettera del 03/04/2009 prot. 1334 a firma del Sindaco, la richiesta per l'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata, in considerazione delle similari caratteristiche territoriali in termini di patrimonio paesaggistico, (es. Fiume Sesia, Torrente Mologna, Parco Naturale del Fenera).

Visto che il Comune di Grignasco, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 04/03/2009 ha provveduto all'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, approvando contestualmente il Regolamento per il Funzionamento della stessa e con Deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 01/07/2009 ha proceduto alla nomina della Commissione composta da cinque componenti, di seguito indicati:

- Dott. Arch. Matteo CACCIAMI
- Dott. Arch. Milena COMOLI
- Dott. Arch. Michela POLETTI
- Dott. Agr. Alessandra JULINI
- Dott. Geol. Massimo GOBBI.

Preso atto che il Comune di Grignasco ha provveduto alla trasmissione dei sopra richiamati atti alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica , Politiche Territoriali, Edilizia, Settore Gestione Beni Ambientali, la quale ha inserito il Comune stesso nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio

Considerato che il processo di riforma dell'ordinamento locale, culminato nel T.U. 18/08/200 n.267, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei servizi da parte dei Comuni.

Convenuto pertanto che la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio sia, nel caso di specie, la più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una migliore ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

Visto che occorre procedere all'approvazione del Regolamento per il Funzionamento della Commissione, predisposto sulla base del medesimo Regolamento approvato dal Comune di Grignasco con il predetto atto n.6 del 04/03/2009, che si allega alla presente deliberazione atto per costituirne parte integrante sostanziale.

Considerato altresì che per le finalità sopra espresse si rende necessario approvare apposita Convenzione che disciplini il funzionamento in forma associata della stessa Commissione e che indichi le modalità del rapporto tra i due Comuni;

Visto lo schema della Convenzione per l'istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio, costituito da n.7 ( sette ) articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante sostanziale;

Visto il parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 267/2000  
F.to Saponaro Oronzo

Visto il parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 267/2000  
F.to Paesanti Paola

Visto il preventivo parere interno favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto.  
F.to Dr.ssa Maria Paola Bossi

Il Sindaco illustra il testo di Regolamento per la Costituzione e Funzionamento di Commissione e di Convenzione tra il Comune di Prato Sesia e Grignasco.

L'Assessore ARIENTA Gabriele, riguardo alla domanda del Consigliere MANUELLI Gianni, spiega le competenze della Commissione per il Paesaggio ( L.R. n.32/2008 art.4 ); il Regolamento è esaminato e proposto da questo Comune.

Il Sindaco pone ai voti.

Il Consigliere MANUELLI Gianni, a nome del Gruppo di Minoranza, chiede al Segretario Comunale di porre quanto segue:

“ Alla luce di quanto illustrato, non si partecipa a votazione, astenuti, poichè i Comuni interessati devono concordare ed approvare sia il Regolamento sia la Convenzione tra le parti.. Nulla si eccepisce riguardo il testo della Convenzione. ”

Con voti favorevoli n.9 contrari 0 astenuti n.4 ( MANUELLI Gianni, ASIETTI Franco, PORZIO Pierangelo e COMAZZI Stefano )

### **DELIBERA**

1. Di istituire in forma associata, ai sensi dell'Art.4, comma 1°, della L.R. n.32/2008 e dell'Art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ( D.Lvo. n.42/2004 e ss.mm.ii. ) la Commissione Locale per il Paesaggio, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'Art. 148, comma 3, del codice citato ed i pareri previsti dall'Art.49 comma 15) della legge regionale n.56/1977 e ss.mm.ii.
1. Di approvare il regolamento per il funzionamento della Commissione, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “ A”, per costituirne parte integrante sostanziale.
2. Di approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Prato Sesia e Grignasco, per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio costituito da n.7 articoli, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante sostanziale.
3. Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale di Grignasco, n.103 del 01/07/2009, di nomina della Commissione in argomento, composta da cinque componenti, di seguito indicati:
  - Dott. Arch. Matteo CACCIAMI
  - Dott. Arch. Milena COMOLI
  - Dott. Arch. Michela POLETTI
  - Dott. Agr. Alessandra JULINI
  - Dott. Geol. Massimo GOBBI.
4. Di dare atto che le modalità per le spese a carico di ciascun Comune sono indicate nella convenzione di cui al punto precedente.
5. Di autorizzare il Sindaco, in sede di sottoscrizione, ad apportare eventualmente alla convenzione quelle variazioni di carattere anche sostanziale che si renderanno necessarie per uniformare gli schemi approvati dai vari Comuni.

6. Di dare atto che con successiva nomina del Sindaco si procederà alla individuazione del Responsabile del Procedimento Paesaggistico a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
7. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per l'invio del presente atto, alla Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali, Edilizia, Settore Gestione Beni Ambientali .

**ALLEGATO "A"**  
**ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. \_\_\_3\_\_\_ DEL**  
**\_\_\_11.01.2010\_\_\_**

**COMUNE DI PRATO SESIA**  
**(Provincia di Novara)**

**\*\*\*\*\***

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL**  
**FUNZIONAMENTO**  
**DELLA**  
**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**  
**AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 32/2008**

## **TITOLO I - COSTITUZIONE**

### ***Capo I - Composizione***

#### **Articolo 1 – Composizione**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e combinato art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i..
2. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente con diritto di voto. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri assegnati, operando con almeno la presenza di tre di essi, in caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta.
3. I componenti la Commissione locale per il paesaggio devono essere in possesso di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale; con qualificata esperienze nella pianificazione territoriale, gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici, culturale ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate.
4. La Commissione locale per il paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

#### **Articolo 2 - Nomina e designazione**

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata, a seguito di avviso pubblico, con Deliberazione della Giunta Comunale, la quale provvede altresì a nominare il Presidente, tra gli aventi i requisiti previsti dal precedente art. 1, comma 2, tecnici esterni all'Amministrazione, in possesso di diploma universitario attinente una delle materie indicate dal precedente art. 1 comma 2.
2. Il Vice Presidente viene eletto alla prima seduta dai componenti la Commissione, in assenza del Presidente sarà il Vice Presidente a ricoprirne le funzioni.
3. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative, che ad insindacabile giudizio della Giunta comunale costituiscono ragioni per la revoca o decadenza della nomina, quest'ultima provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato.
4. Il soggetto nominato in sostituzione del componente dimissionario, decaduto o revocato, deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. La Commissione locale per il paesaggio può essere istituita anche in forma associata tramite convenzionamento con comuni contermini appartenenti al medesimo ambito di paesaggio, ovvero interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi o caratteri di rilevanza paesaggistica sovralocale.

#### **Articolo 3 – Scadenza**

1. La durata in carica della Commissione locale per il paesaggio corrisponde a quella dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per un periodo non superiore ai 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza.

3. Nel caso di mancato tempestivo rinnovo della nuova Commissione, trovano applicazione ai fini della prosecuzione del servizio tecnico-urbanistico, gli art. 18 e 19 della legge regionale 27 gennaio 2009 n. 3.

#### **Articolo 4 – Incompatibilità**

1. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

2. I componenti della Commissione devono astenersi quando:

a) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o D.I.A. di cui al D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

b) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

c) sia parente od affine entro il quarto grado del titolare o del progettista della richiesta di autorizzazione.

3. I Componenti della Commissione non potranno essere contestualmente componenti della Commissione edilizia e/o urbanistica o dello Sportello unico dell'edilizia comunale.

4. I Componenti della Commissione possono essere rieletti per una sola volta. Possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune.

5. I componenti della Commissione decadono previa opportuna contestazione:

a) per incompatibilità;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

#### **Articolo 5 – Sostituzione**

1. La decadenza dei componenti la Commissione é dichiarata dalla Giunta comunale, che provvede anche alla eventuale revoca, con provvedimento motivato.

2. La sostituzione dei componenti la Commissione, dimissionari, revocati o dichiarati decaduti, è approvata dalla Giunta comunale, ed i nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione locale per il paesaggio inizialmente nominata.

#### **Capo II - Attribuzioni**

##### **Articolo 6 - Attribuzioni della Commissione**

1. La Commissione locale per il paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all'oggetto "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)". La Commissione ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. esprime parere nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, comma 7, 147 e 159 della citata norma. Alla Commissione è assegnato inoltre il compito di esprimere il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della legge regionale n. 56/77 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.
3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento paesaggistico, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.
4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare la Commissione valuta:
  - a) l'impatto estetico - visuale dell'intervento;
  - b) il rapporto con il contesto;
  - c) la qualità progettuale.
5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
6. Nel caso in cui la Commissione locale per il paesaggio abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preventivo, la stessa deve esprimersi comunque in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo anche se questo, all'esame della struttura comunale competente, sia risultato conforme al progetto preventivo.

#### **Articolo 7 - Casi di non obbligatorietà o facoltativi del parere**

1. La richiesta di parere alla Commissione locale per il paesaggio non è obbligatoria nei seguenti procedimenti:
  - a) permessi di costruire e Denunce di inizio attività che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato.
2. Per interventi assoggettati a permesso e Denunce di inizio attività di costruire il parere della Commissione è facoltativo nelle seguenti ipotesi:
  - a) ristrutturazioni interne di immobili manutenzione, restauro e risanamento che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato;
  - b) proroga del permesso di costruire e Denuncia di inizio attività (se non superiore a 12 mesi e per una sola volta);
  - c) voltura del permesso di costruire e delle Denuncia di inizio attività;
  - d) diniego di autorizzazione paesistica quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità ambientali;
  - e) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego dell'autorizzazione paesistica;
  - f) nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'esame della Commissione.

#### ***Capo III - Funzionamento***

#### **Articolo 8 - Struttura tecnica comunale per l'istruttoria delle domande**

1. In esecuzione alla delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313, con cui sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio, rispetto al procedimento paesaggistico, il Responsabile del procedimento paesaggistico cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è

individuato con decreto del Sindaco in una figura diversa dal Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico.

2. La struttura tecnica per l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è individuata nel Responsabile del procedimento paesaggistico sopra citato, cui è richiesta detta autorizzazione mediante la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame.

3. La Commissione locale per il Paesaggio può rivolgere al Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico del Comune di Prato Sesia, che ha chiesto l'autorizzazione, chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, chiedendo eventualmente copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.

### **Articolo 9 – Funzioni del Responsabile del procedimento paesaggistico**

1. Il Responsabile del procedimento paesaggistico nominato dal Sindaco, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) convocare la Commissione locale per il paesaggio, ovvero, nel caso di gestione in forma associata con comuni contermini, inoltrare la richiesta di convocazione al Comune presso il quale hanno sede le riunioni della stessa, trasmettendo al relativo Responsabile del procedimento paesaggistico gli elaborati progettuali
- b) assicurare la messa a disposizione dei componenti della Commissione locale per il paesaggio, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
- c) acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio, e trasmettere copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- d) rilasciare l'autorizzazione paesaggistica da trasmettere al Responsabile del rilascio del titolo abilitativo.

### **Articolo 10 – Convocazione**

1. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce, di norma, ogni volta che il Responsabile del procedimento paesaggistico lo ritenga necessario.

2. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento paesaggistico. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data della riunione.

3. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

4. Il Responsabile del procedimento paesaggistico pone a disposizione dei commissari tutta la documentazione necessaria almeno 3 giorni prima della convocazione, per effettuare in tempo utile la presa visione, per la successiva espressione di competenza sulla compatibilità paesaggistico - ambientale.

5. I pareri della Commissione vengono resi al sopra citato Responsabile del procedimento paesaggistico.

### **Articolo 11 - Ordine del giorno**

1. Il Responsabile del procedimento paesaggistico fissa l'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta.

2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della richiesta del Responsabile del servizio Tecnico – urbanistico del Comune, salvo emergenze e opere di pubblica utilità.

## **Articolo 12 - Relazione degli esperti in materia di tutela paesaggistico – ambientale**

1. La relazione dei componenti la Commissione in materia paesaggistico - ambientale, da acquisire in sede di riunione della Commissione, deve essere sottoscritta da almeno due Commissari compreso il Presidente.
2. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare, comprensibili ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.

## **Articolo 13 - Pubblicità delle sedute**

1. Le riunioni della Commissione locale per il paesaggio non sono pubbliche.

## **Articolo 14 – Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della Commissione locale per il paesaggio sono esercitate dal componente la Commissione più giovane di età.
2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e da tutti i membri presenti.
3. Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando la relazione scritta di cui al precedente art. 12.

## **Articolo 15 – Sopralluogo**

1. E' data facoltà alla Commissione locale per il paesaggio di eseguire sopralluoghi o audizioni dei progettisti, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere del presente regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri della medesima al sopralluogo o audizione.

## **Articolo 16 - Gettone di presenza**

1. Ad ogni Componente della Commissione locale per il Paesaggio viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione ad ogni seduta, a titolo di rimborso forfetario onnicomprensivo, determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Articolo 17 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. e della delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313, che qui si richiamano espressamente, nonché al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
2. Il Presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali, per quanto di competenza.

essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs n.267/2000-T.U. Leggi ordinam. EE.LL..

**ALLEGATO “B”**  
**Alla Deliberazione C.C. n° 3 del \_\_\_\_\_ 11.01.2011\_\_\_\_\_**

**Bozza di Convenzione**  
**fra i comuni di Prato Sesia e Grignasco**  
**per la gestione in forma associata**  
**della Commissione Locale per il Paesaggio**

L'anno duemiladieci il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso la Sede Municipale del Comune di \_\_\_\_\_ tra:

- il Comune di Prato Sesia, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Luca MANUELLI , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- il Comune di Grignasco , legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Roberto BEATRICE , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Premesso che:

- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 avente all'oggetto “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137)”;

- l'art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai Comuni;

- con delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n.58-10313 sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio;

- il predetto art. 4 stabilisce che i Comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata tale commissione;

- il Comune di Grignasco con deliberazione del C.C. n.6 del 04/03/2009 ha provveduto all'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, approvando contestualmente il regolamento per il funzionamento della stessa e con Deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 01/07/2009 ha proceduto alla nomina della Commissione composta da cinque componenti, di seguito indicati: Dott. Arch. Matteo CACCIAMI, Dott. Arch. Milena COMOLI, Dott. Arch. Michela POLETTI, Dott. Agr. Alessandra JULINI, Dott. Geol. Massimo GOBBI, prevedendo la possibilità di gestirla anche in forma associata;

- il Comune di Prato Sesia con deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, il quale prevede il funzionamento della stessa in forma associata con comuni contermini ed ha pertanto istituito la Commissione Locale per il Paesaggio da gestire in forma associata con il Comune di Grignasco e da quest'ultimo nominata con il summenzionato atto.

Considerato che i Comuni di Prato Sesia e Grignasco intendono gestire in forma associata la Commissione Locale per il paesaggio;

**si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1**

I comuni di Prato Sesia e Grignasco, in forma associata, gestiscono una unica Commissione Locale per il paesaggio ai sensi e per gli effetti delle finalità previste dalla L. R. n. 32 del 01/12/2008.

#### **Art. 2**

Il comune di Grignasco è il Comune Capo Convenzione.

#### **Art. 3**

Il termine di durata della presente convenzione viene fissato in forma sperimentale in n. 1 (uno) anno dalla data di stipula della presente, con possibilità di proroga di anno in anno e nel rispetto di quanto previsto nei termini di durata in carica della Commissione Locale per il Paesaggio, dai rispettivi regolamenti approvati.

E' fatta salva la volontà di recesso unilaterale della presente convenzione previa notifica della deliberazione consiliare di recesso, assunta a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, nei termini di 3 (tre) mesi antecedenti la data determinata dal recesso.

#### **Art. 4**

La Commissione, convocata di norma dal Responsabile del Procedimento del Comune di Grignasco, salvo particolari esigenze, si riunirà ed esaminerà le pratiche distintamente per ogni Comune, nella sede del Comune di Grignasco stesso;

#### **Art. 5**

In ogni Comune è nominato un "Responsabile del procedimento paesaggistico" che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica.

L'attività istruttoria per le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione è svolta da ogni singolo Comune dal proprio Responsabile del procedimento paesaggistico.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno ripartite al termine di ogni anno tra i due Comuni in relazione al numero delle pratiche esaminate.

#### **Art. 6**

I Comuni di Prato Sesia e Grignasco convengono di comune accordo di astenersi per tutta la durata in vigore della presente convenzione, dall'adottare atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione,

#### **Art. 7**

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e della delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313 che qui si richiamano espressamente, ed ai rispettivi regolamenti sul funzionamento della Commissione comunale per il paesaggio approvati, nonché al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e al D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Prato Sesia

Per il Comune di Grignasco

---

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to L.Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to P.Bossi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ 16.1.2010 \_\_\_\_\_ e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li \_\_\_\_\_ 16.1.2010 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to P.Bossi

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li \_\_\_\_ 11.1.2010 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 26.1.2010 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs n.267/2000-T.U. Leggi ordinam. EE.LL..

Dalla Sede municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---